

**Le nuove regole per l'iscrizione all'albo dei CTU
(E il problema della valutazione dell'idoneità genitoriale)**

A cura di Avv. Giulia Facchini
-Grazie alla traccia di avv. Maria Giovanna Ruo-

Intervengono

Dottorssa Silvia Ornato (psicologa e psicoterapeuta perfezionata in psicopatologia forense e psicologia giudiziaria)

Dott. Vincenzo Villari (psichiatra e psicoterapeuta, coordinatore della Commissione Salute Mentale e albo degli psicoterapeuti Ordine dei medici di Torino)

CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org




**CHE COSA E' L'IDONEITA' GENITORIALE
IN TERMINI GIURIDICI**

E' la capacità di ciascun genitore e/o di entrambi di esercitare la responsabilità genitoriale i cui contenuti sono stabiliti:

- prima di tutto dalla Costituzione (art. 30)
- e dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (l. 176/1991)

che all'art. 3 pone il criterio del «best interest of the child» come determinante di giudizio.



CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org




BIGENITORIALITA'

- ❑ Il sistema prevede che ogni decisione riguardante persone di età minore, deve essere assunta **prioritariamente garantendole le migliori condizioni possibili di sviluppo psico-fisico.**
- ❑ Si presume nell'ordinamento interno e sovranazionale che i genitori possano garantirle.

CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org

BIGENITORIALITA' E CRISI DELLE RELAZIONI

Se così è:

ovvero se i genitori sono in grado di garantire il «*best interest of the child*»

- va preservato il paritario apporto di entrambe le figure genitoriali nelle scelte educative e di istruzione nonché sanitarie, religiose e quanto altro riguardi la vita del figlio (il che, come **sappiamo non vuol dire parità di tempi, come ha specificato la Cassazione**).

CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org




BIGENITORIALITA' E CRISI DELLE RELAZIONI

Se così non è,

- le scelte relative all'esercizio della responsabilità genitoriale andrebbero concentrate sul genitore che invece è in grado di garantire il miglior sviluppo psico-fisico del figlio minore,
- contestualmente supportando e potenziando l'altro genitore che comunque conserva la vigilanza sulle scelte operate dall'altro, salvo che non sia dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale del figlio perché gli arreca grave pregiudizio.
- Altrimenti affidando il minore a terzi.

CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org



SCELTA REGIME DI AFFIDAMENTO: CONDIVISO, ESCLUSIVO, SUPERESCLUSIVO, A TERZI

L'affidamento del figlio a entrambi, a uno o a terzi,

- non è "un premio" o una "punizione",
- ma una scelta tecnica** che dovrebbe considerare
 - ✓ se i due funzionano insieme nelle scelte;
 - ✓ oppure di chi funziona meglio per le scelte,

tenendo sempre presente che il figlio non è un soggetto astratto, ma una persona concreta.

Va quindi considerato quel figlio:

- con le sue specifiche esigenze
- in quel determinato momento storico,
- in quella specifica fase del suo sviluppo.

CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org






FONTI NORMATIVE: LA GERARCHIA

- **COSTITUZIONE:** ARTT. 2, 3, 30, 31, 32
- **FONTI SOPRAORDINATE:**
 - Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
 - Convenzione di Istanbul sulla violenza domestica o di genere
- **NORMATIVA CODICISTICA O LEGISLAZIONE SPECIALE;**
 - Artt. 337 ter e sgg. c.c.
 - Artt. 330 e sgg. c.c.
 - L. 184/1983

CAMMINO SINTONIE

Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org

CTU SU IDONEITA' GENITORIALE

Il CTU, esperto


↓

dovrebbe dare al giudice gli strumenti tecnici necessari per decidere:

- il regime di affidamento nei casi in cui sia dubbio
- e per eventualmente sostenere le decisioni sulla limitazione 333 cc
- o ablazione 330 cc della responsabilità genitoriale

CAMMINO SINTONIE

Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org



LA NECESSITA' DI COLMARE UNA LACUNA ESISTENTE

Tuttavia nell'ordinamento esisteva una lacuna:

non erano espressamente previste, dalla legge, professionalità specifiche per la valutazione dell'idoneità genitoriale

CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org



LA NORMATIVA ESISTENTE ART. 13 DISP ATT CPC

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici. L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:

- 1) medico-chirurgica;
- 2) industriale;
- 3) commerciale;
- 4) agricola;
- 5) bancaria;
- 6) assicurativa.

LA MODIFICA CHE ENTRA IN VIGORE (comma 34 lettera a)

- aggiunge alla fine dell'elencazione di cui all'articolo 13 disp att cpc un n. 7 indicando:
- **neuropsichiatria infantile,**
- **psicologia dell'età evolutiva**
- **psicologia giuridica o forense**

CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org






PRIMA DOMANDA PER I DUE RELATORI


Tale previsione è soddisfacente ed esaustiva?

O ha forse lasciato fuori discipline importanti per la valutazione della idoneità genitoriale (come ad es. la pedagogia dato che uno dei compiti costituzionali dei genitori è quella di educare).


CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org

II ARGOMENTO: L'INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI PROFESSIONALI DEI CTU

- L'art. 15 disp. att. c.p.c., recita
- Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
- Il comma 34 lettera b) prevede che:
 - Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano,
 - alternativamente
 - o congiuntamente
 i seguenti requisiti:
 



CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org



REQUISITI PER I CTU

- 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
- 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari **in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense**, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
- 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org





Comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

?

Espressione da riempire di contenuti

CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org

PROTOCOLLO TORINO

https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/protocolli/protocollo_intesa_3_10_2019.pdf

PROTOCOLLO D'INTESA SULLE BUONE PRASSI PER LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
IN MATERIA DI CONFLITTO FAMILIARE E PROTEZIONE GIUDIZIARIA DEI MINORI
CONDIVISE TRA



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL PIEMONTE
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL PIEMONTE

PREMESSA

Il presente documento è frutto del lavoro sinergico ed interdisciplinare tra le molteplici figure professionali che, a diverso titolo, intervengono e operano nella gestione del conflitto familiare: magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, con lo scopo di fornire buone prassi per la Consulenza Tecnica in materia di affidamento e collocazione dei figli nei procedimenti di separazione e/o divorzio, nei procedimenti a tutela dei minori quali quelli ex art. 337 ter c.c., di limitazione e ablazione della responsabilità genitoriale, di affidamento davanti al Tribunale Ordinario e al Tribunale per i Minorenni, di adottabilità e di adozione davanti al Tribunale per i Minorenni.

L'aumento crescente del livello di disagio personale, di conflittualità nelle coppie genitoriali, con il conseguente aumento della sofferenza dei minori, specie di quelli che crescono in contesti ove si agisce la violenza fisica o psicologica, unito al susseguirsi di riferimenti che hanno...

CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org

ART. 1 E 3 MEDIAZIONE

- La CTU non è un percorso di mediazione
- L'esperto deve astenersi dal proporre procedimenti di soluzione alternativa delle controversie in tutte le forme di violenza che rientrino nell'applicazione della Convenzione di Istanbul (art.48 Convenzione di Istanbul)
- La mediazione può essere esperita solo ove vi sia parità tra le parti, mentre in caso di pregressa/attuale violenza gli agiti di controllo e la disparità di potere tra le parti la rendono impossibile
- Vi è rischio vittimizzazione secondaria se si costringono le vittime di violenza a restare in presenza del loro abusante e discutere con lui
- (Guida metodologica art.2.4 – l'esperto deve effettuare colloqui congiunti con la coppia genitoriale ove ritenuto opportuno e possibile)

CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org

GUIDA METODOLOGICA (ART. 1.1 DISTINGUERE IL CONFLITTO DALLA VIOLENZA)

- Per effettuare le giuste valutazioni è fondamentale distinguere il conflitto dalla violenza



conflitto: simmetria di potere – le parti sono coinvolte allo stesso livello, ma possono alimentare una relazione di tipo problematico se si ciò protrae nel tempo





violenza: asimmetria di potere – una delle parti agisce con predominio con fine di annientare l'altra, la finalità è sempre distruttiva

CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org

ART. 4 CONOSCENZA ATTI DI CAUSA

- Come abbiamo già detto gli atti ed i documenti di causa devono essere preventivamente conosciuti (guida metodologica 2.4 – l'esperto deve effettuare lo studio preliminare del fascicolo processuale - atti e documenti)
- In base a ciò si concordano le metodologie, tecniche e test da somministrare
- Deve essere valutata la congruenza tra quanto dichiarato dalle parti e gli atti di causa
- Se vi sono in atti referti medici o atti penali rilevanti (avviso conclusione indagini preliminari, rinvio a giudizio, sentenza di condanna in primo grado) non si potrà certamente prescindere dalla valutazione dell'incidenza del contesto violento sulla qualità di relazione tra le parti ed i figli minori**


CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org



SECONDA DOMANDA PER I RELATORI

Come riempire di contenuti la comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e sui minori?

CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org



Concludendo: riforma e CTU

La Riforma si occupa di CTU anche in altre disposizioni della legge delega e dovremo attendere i decreti delegati:

- art. 1, comma 23, lett. B: il giudice lo deve nominare con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il CTU deve attenersi ai protocolli e alle metodologie consolidate, senza ulteriori indagini
- Art. 1, comma 23, lett. z) sub dd): sarà prevista un'autonoma regolamentazione della CTU, anche con inserimento nell'albo dei CTU di specifiche competenze;
- **Art. 1, comma 23, lett. z) sub ee): il giudice può avvalersi di un iscritto all'albo dei CTU per essere coadiuvato «per determinati interventi sul nucleo familiare «per superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori-figli»; GIUDICE GESTORE DELLA CRISI FAMILIARE?**
- Art. 1, comma 23, lett. z, sub gg), nn. 1 e 2: prevede varie incompatibilità per i CTU.

MA DI QUESTO PARLEREMO IN SUCCESSIVE OCCASIONI COME ANCHE DELL'ALBO UNICO NAZIONALE PER I CTU

CAMMINO SINTONIE
Avv. Giulia Facchini studio@facchini.org

